



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
ART. 78 CCII

Il Giudice Delegato dott.ssa Michaela Sapio,

Letta la proposta di concordato minore formulata *ex art.* 74 e ss. CCII, nell'interesse di Scarabeo Massimiliano, nato a Venafro (IS) il 01.07.1967 ed ivi residente alla Via Sedia Di Monsignore n. 6, C.F.: SCRMSM67L01L725X, rapp.to e difeso dall'avv. Antonella De Benedictis, giusta procura in atti, depositata il 7.2.2023, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Meri Pellegrino;

Visti gli atti e le memorie a chiarimento di parte ricorrente in data 7.3.2023;

Esaminata la documentazione allegata;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

Ritenuto che l'istante è qualificabile come consumatore *ex art.* 2, co. 1, lettera e), CCII, atteso che all'attualità agisce per scopi estranei all'attività di impresa e/o professionale, pur svolta in passato quale fideiussore delle società Forniture e Servizi srl (già Elcom Elettrocommerciale spa) nonché amministratore sino al 16.12.2022 e fideiussore della Scarabeo sas di Scarabeo Nicandro, ma tale requisito non è ostativo alla ammissibilità della domanda, atteso che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne suscettibili di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori in ossequio a quanto previsto dall'art. 74 comma 2 CCII;

Rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non risulta sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



Rilevato che alla proposta è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

Rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali;

Rilevata la sussistenza dello stato di sovra-indebitamento dell'istante, atteso che l'esposizione debitoria pari a complessive € 963.729,15, è tale per cui l'istante si trova nella condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni disponendo allo stato di un reddito medio mensile di € 714,68 e non essendo proprietario di beni immobili, né di mobili registrati ovvero percettore di altri redditi e/o utilità, essendo titolare di diritto d'uso su n. 2 immobili siti in Venafro, dalla rendita catastale l'uno di € 390,44 e l'altro € 35,95;

Rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni da cui è oggi gravato, che quest'ultimo, già amministratore provvisorio dal 16.6.2022 al 16.12.2022 della Scarabeo sas di Scarabeo Nicandro, ha prestato fideiussione in favore della predetta società a garanzia di mutuo ipotecario il cui debito attuale è pari a di € 119.313,04 per cui pende procedura esecutiva immobiliare RG n. 51/17 innanzi al Tribunale di Isernia, e ha altresì sottoscritto due lettere di fideiussione, una omnibus fino a concorrenza di € 300.000,00 e l'altra specifica a garanzia di mutuo chirografario di € 650.000,00 contratto da un'altra società del gruppo familiare, la Forniture e Servizi srl (già Elcom Elettrocommerciale spa), oggi dichiarata fallita, e, lasciati i ruoli dirigenziali nelle aziende di famiglia, si è dedicato all'attività politica, giungendo a ricoprire cariche apicali nel governo della Regione Molise sino al 2020, per poi vedersi, successivamente colpito da vicissitudine personali familiari e giudiziarie, progressivamente peggiorare la propria situazione economico-finanziaria che gli ha impedito di adempiere i propri debiti;

Rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti di disposizione in frode delle ragioni dei creditori da parte del debitore che siano stati impugnati dai creditori;

Rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti proposto rispetto



all'alternativa liquidatoria , evidenziando l'incidenza dell'apporto di risorse esterne consistente nel conferimento da parte della _____ per l'ammontare

di € 24.000,00 sull'apprezzabilità dell'aumento della soddisfazione dei creditori;

Rilevato che l'OCC ha individuato il seguente elenco dei creditori: -avv. Cesare Mirabelli, credito privilegiato di €4.758,00; -avv. Vincenzo Iacovino, credito privilegiato di € 5.975,00; -avv. Cesare Mirabelli, credito privilegiato degradato a chirografo di € 3.330,60; -avv. Vincenzo Iacovino, credito privilegiato degradato a chirografo di € 4.182,50; - avv. Massimo Di Niezza, credito chirografario di € 6.055,35; - Regione Molise e Consiglio Regionale del Molise, credito chirografario di € 6.056,81; -avv. Ottavio Antonio Balducci credito chirografario di € 2.991,20; - APORTI SRL (GIA' NEPRIX SRL GIA' UNICREDIT S.p.A.) credito chirografario di € 144.498,21; -APORTI SRL (GIA' NEPRIX SRL GIA' UNICREDIT S.p.A.) credito chirografario di € 666.568,44; -FINO 1 SECURITISATION S.R.L (GIA' UNICREDIT S.p.A.) credito chirografario di € 119.313,04;

Rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini: -le spese in prededuzione, compreso il compenso all'OCC, sono indicate in € 9.063,26; - a fronte dei debiti pari alla somma complessiva di euro 972.792,41, è proposto il pagamento di euro107.582,78 di cui € 9.063,26, a titolo di crediti prededucibili da pagare, entro 120 giorni dalla omologazione del concordato, al 100%; € 10.733,00 per crediti privilegiati falcidiati al 30%, pari a € 3219,00 da corrispondersi in n. 3 rate mensili al 4° e 6° mese successivo alla omologazione; € 952.996,15 per crediti chirografari falcidiati al 10%., pari a € 95.299,62 da pagarsi dal 7 ° mese successivo alla omologazione in n. 114 rate mensili di pari importo;

Dato atto che il debitore non ha formulato la richiesta ex art. 78 lettera d), né ha chiesto la nomina di un commissario giudiziale e comunque non si versa in una ipotesi di concordato in continuità aziendale per gli effetti dell'art. 78 co. 2bis lettera b) CCII;

-letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

DISPONE

- a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;



- b) la pubblicazione, oscurati i dati sensibili, del presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria.

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.



- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

All'OCC per l'esecuzione del decreto;

Alla cancelleria per:

- la notifica del presente provvedimento al ricorrente, al proprio difensore e all'OCC dott.ssa Meri Pellegrino;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Isernia il 3.5.2023

Il Giudice

dott.ssa Michaela Sapio

